



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. Data 30-03-2019	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2019
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:40 nella sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MARINUCCI LUCIANO	P	DE NICOLA ESTER	P
DI CLEMENTE GIORGIO	P	CACCIAGRANO MARCO	P
CHIACCHIARETTA EZIO	P	CUTRUPI MARIO	A
ELIA MARIA ROSARIA	P	COSTANTINI GIUSEPPE	P
BRONZINO CESARIO	P	FERRANTE ENZO	A
MASSIMILIANO			
MARTELLI EFREM	P	Silvestri Cinzia	P
MALANDRA GIORGIA	P	PARRUCCI GIULIA	A
Federico Gabriella	P	FERRAIOLI ROBERTO	P
CINOSI SIMONA	P		

Assegnati	n.
17	
In carica	n.
17	

Presenti n.	14
Assenti n.	3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;

- ❖ Presiede il Consigliere CACCIAGRANO MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- ❖ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. D'AMELIO GIANLUCA.
- ❖ La seduta è pubblica.
- ❖ Nomina scrutatori i seguenti consiglieri
- ❖ Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta sotto riportata relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco/Assessore proponente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore I, dott. Mario Vicaretti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/00;

Seguono gli interventi dei consiglieri.

Consiglieri presenti e votanti n. 14 con voti favorevoli n.10 e astenuti n. 4 (Elia, Martelli, Costantini e Silvestri);

DELIBERA

Di adottare e fare proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta sotto riportata recependola integralmente in tutte le sue parti;

Consiglieri presenti e votanti n. 14 con voti favorevoli n.10 e astenuti n. 4 (Elia, Martelli, Costantini e Silvestri);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE N .7/19

La Giunta Comunale, in osservanza di quanto deliberato con proprio atto n. 36 del 05/03/2019, invita il Consiglio Comunale ad esaminare ed ad assumere le proprie determinazioni sulla *proposta di deliberazione* di seguito riportata:

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2019”

PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione

dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in € 27.849,02 (di cui € 13.645,66 per agevolazioni IMU in riferimento a locazioni, canone concordato e comodati ed € 14.203,36 per agevolazioni IMU su terreni agricoli), alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

RICORDATO che questo comune,

- per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 27/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le stesse aliquote dell'imposta municipale propria applicate nel 2013;
- per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 01/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le stesse aliquote dell'imposta municipale propria applicate 2014;
- per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le stesse aliquote dell'imposta municipale propria applicate negli anni 2013, 2014 e 2015 come di seguito riportate:
- per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le stesse aliquote dell'imposta municipale propria applicate negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 come di seguito riportate:
- per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le stesse aliquote dell'imposta municipale propria applicate negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 come di seguito riportate:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

- a) aliquota ordinaria: **10,6 per mille**;
- b) abitazione principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e pertinenze così come definite nel vigente regolamento: **3,9 per mille**;
- c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: **3,9 per mille**;
- d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate: **3,9 per mille**;
- e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

entro il 1° grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale: **7 per mille**;

- f) fabbricati strumentali appartenenti alle categorie C1 e C3 di proprietà di imprese individuali e società di persone, utilizzate direttamente per le rispettive attività economiche **9 per mille**;
- g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: **€ 200,00** come per legge, con applicazione della medesima alle tipologie di immobili così come riportate nell'art. 32 del Regolamento per l'applicazione della I.U.C., componente IMU;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, con Delibera di C.C. n. 12 del 01.03.2015, successivamente modificato;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2015, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) e dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

RITENUTO, pertanto, confermare per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate nell'anno 2018, come sopra indicate:

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

L'Assessore ai Tributi, sulla scorta di quanto innanzi,

PROPONE

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2019, le seguenti **aliquote e detrazioni** già vigenti nell'anno 2018, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - a) aliquota ordinaria: **10,6 per mille**;
 - b) abitazione principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e pertinenze così come definite nel vigente regolamento: **3,9 per mille**;
 - c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: **3,9 per mille**;
 - d) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate: **3,9 per mille**;
 - e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale: **7 per mille**;
 - f) fabbricati strumentali appartenenti alle categorie C1 e C3 di proprietà di imprese individuali e società di persone, utilizzate direttamente per le rispettive attività economiche **9 per mille**;
 - g) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: **€ 200,00** come per legge, con applicazione della medesima alle tipologie di immobili così come riportate nell'art. 32 del Regolamento per l'applicazione della I.U.C., componente IMU;
2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
3. **DI CONFERMARE** l'affidamento del servizio di gestione, riscossione, accertamento e contenzioso (con divulgazione alla cittadinanza a mezzo affissione) dell'IMU alla società SGT Multiservizi s.r.l., società totalmente partecipata dal Comune di San Giovanni Teatino, già affidataria del servizio di riscossione dei tributi TASI e IMU, alla quale sarà trasmessa copia della presente deliberazione;

4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di non ritardare l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Approvato e sottoscritto come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. D'AMELIO GIANLUCA

IL PRESIDENTE
F.to dott. CACCIAGRANO MARCO

oo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **09-04-2019** come previsto dall'art. 124, c. 1 del D.Lgvo n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. D'AMELIO GIANLUCA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' diventa esecutiva:

- il giorno **30-03-2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- il giorno _____ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione (art. 134, comma3)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'AMELIO GIANLUCA

oo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo,

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'AMELIO GIANLUCA

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica

✓ FAVOREVOLE

ADDI' 21.03.19

Il Responsabile del Settore

f.to (Vicaretti Mario)

=====

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

✓ FAVOREVOLE

ADDI' 21.03.19

Il Responsabile del Settore

f.to (Vicaretti Mario)
